

Considerato che è stata accertata la possibilità di mantenere aperto uno «sportello» per l'utenza presso ogni ufficio leva soppresso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato:

a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona;

b) ufficio di leva di Portoferraio all'ufficio di leva di Livorno;

c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva di Napoli;

d) ufficio di leva di Torre del Greco all'ufficio di leva di Napoli;

e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna;

f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia;

g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste.

2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verrà mantenuto aperto uno «sportello» per le esigenze dell'utenza locale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare. Il relativo art. 5 sostituisce l'art. 41 della legge n. 191/1975 (di cui appresso) con il seguente:

«Art. 41. — Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

Il D.P.R. n. 237/1964 reca norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

— La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0129

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 gennaio 1996, n. 119.

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.

IL MINISTERO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste (ora delle risorse agricole, alimentari e forestali) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potestà di autorizzare gli ingredienti alimentari consentiti per la produzione di paste alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1990, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1990, n. 134, concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;

Ritenuta l'opportunità di consentire in Italia, come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea, l'impiego di sale nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari, subordinandolo alla osservanza di specifiche prescrizioni in merito alla quantità massima di sale consentita, alle modalità di confezionamento e conservazione nonché alle caratteristiche dell'etichettatura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 novembre 1992;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data, rispettivamente, 12 dicembre 1992 e 15 dicembre 1992;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE;

Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea ed agli altri Stati membri, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del quattro per cento riferito al prodotto essiccato.

Art. 2.

1. Sulla confezione delle paste prodotte con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve essere riportata, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «con sale alimentare aggiunto», nonché l'indicazione della quantità di sale utilizzato espressa in percentuale, apposta in un punto evidente della confezione, in modo tale da essere

facilmente visibile e chiaramente leggibile per consentire all'acquirente di distinguere il prodotto da altro senza sale aggiunto.

2. Sulla confezione, inoltre, deve essere riportata la descrizione delle modalità di conservazione e di utilizzazione.

Art. 3.

1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e le proprietà specifiche del prodotto fino alla data indicata come termine minimo di conservazione o data di scadenza.

2. Le imprese produttrici stabiliscono, secondo i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari legalmente prodotte ovvero commercializzate in un altro Stato membro della Unione europea ed a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo dello spazio economico europeo.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 24 maggio 1990, n. 140, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

*Il Ministro delle risorse agricole
alimentari e forestali*
LUCETTI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 30 della legge n. 580/1967 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), così recita:

«Art. 30. — È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione «pasta di semola di grano duro», seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è il seguente:

«Art 3 (*Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati*). — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione di vendita;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 109/1992 è il seguente:

«Art. 10 (*Termine minimo di conservazione e data di scadenza*). — 1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. La data di scadenza e la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4. La data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.

5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.

6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per:

a) gli ortofruttili freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione».

Nota all'art. 5:

— Per il D.M. n. 140/1990 si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

96G0130

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Casoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Tommaso Casillo è stato eletto consigliere del comune di Casoria (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, perché indagato, unicamente ad altri, del reato di cui agli articoli 110, 323, 117, 61, n. 7 del codice penale con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto che, per effetto della intervenuta revoca del provvedimento di custodia cautelare, ha cessato di operare la sospensione di diritto, prevista dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e che, pertanto, il sig. Tommaso Casillo è stato reintegrato nella carica;

Considerato che la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto l'amministratore ha ingenerato nella popolazione locale uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Tommaso Casillo dalla carica di consigliere e da ogni altra carica ad essa connessa;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Tommaso Casillo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Casoria (Napoli) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 28 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministero dell'interno

Il sig. Tommaso Casillo è stato eletto consigliere del comune di Casoria (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 13 giugno 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, perché indagato, unicamente ad altri, del concorso nel reato di abuso d'ufficio aggravato per aver cagionato alla pubblica amministrazione un danno patrimoniale di rilevante entità favorendo l'attività di organizzazioni di tipo mafioso.

In particolare, il sig. Tommaso Casillo è stato ritenuto responsabile di aver perseguito, nella qualità di presidente dell'area di sviluppo industriale di Napoli, il raggiungimento degli obiettivi del clan Alfieri, come l'acquisizione del monopolio nel settore dei pubblici appalti, mediante l'adozione di atti illegittimi concretizzati, nella fattispecie, nell'aver aumentato l'importo dei lavori con una perizia di variante, nell'aver registrato in contabilità prezzi maggiorati prima che venissero ammessi, per non aver applicato alla ditta le penali come previsto per legge, per aver consentito proroghe illegittime.

Al riguardo, il G.I.P., nella parte motiva dell'ordinanza di custodia cautelare, ha evidenziato la pericolosità degli indagati, tra cui è compreso il Casillo, che non hanno «esitato a scendere a patti con la camorra per favorire lo svolgimento dei lavori pubblici fuori da ogni serio controllo e con consistente lievitazione dei costi». Inoltre lo stesso giudice ha osservato che i componenti di organizzazioni malavitose si alleano con alcuni imprenditori per aiutarli nell'acquisizione e nell'esecuzione dei lavori, ricevendone in cambio somme di denaro per l'arricchimento del clan.

Nel periodo di applicazione della misura limitativa, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Casillo era stato sospeso e, successivamente alla revoca dell'ordinanza di custodia cautelare, è stato reintegrato nella carica di consigliere e di presidente del consiglio comunale.

La particolare vicenda ha destato immediato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, come confermato dalle competenti autorità locali, specie in considerazione della potenziale attitudine del sig. Tommaso Casillo, evidenziata dalle competenti autorità, a sfruttare i pubblici poteri per fini illeciti.

La tipologia dei reati ascritti denota, altresì, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia una gestione personalistica della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopraccitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopraccitata.